

Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia

"Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci"

(Covenant of Mayors - PAC Nuove Iniziative Regionali)

FAQ

Quesiti	Risposte
1. In un'aggregazione composta da più comuni, costituita ai sensi di legge (D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.) come previsto al punto b) dell'art.2 del D.D.G. 413 del 04.10.13, possono presentarsi tanti PAES autonomi quanti sono i comuni riuniti in raggruppamento (4 BEI e 4 SEAP template)?	1. Sì. Questa possibilità è ammessa in alternativa alla presentazione del PAES congiunto
2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, il rappresentante legale del raggruppamento (Comune capofila) sarà comunque tenuto ad operare come stazione unica appaltante e ad aggiudicare l'incarico della redazione di tutti i PAES all'operatore selezionato con evidenza pubblica?	2. Sì, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici (codice degli appalti) e del divieto di frazionamento.
3. Sempre con riferimento al caso presentato nel quesito n. 1, il rappresentante legale del raggruppamento dei comuni dovrà continuare ad operare da stazione unica appaltante anche in fase di attuazione del PAES? Ad es.: progettazione, esecuzione dei lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere previste all'interno dei singoli PAES?	3. Non costituisce un obbligo. La decisione è rimessa alla libera volontà delle parti, come eventualmente regolata dalla forma associativa costituita ai sensi di legge per le materie a questa espressamente delegate.
4. In base a quanto previsto all'art.5 del D.D.G. 413 del 04.10.13, non presentandosi un PAES congiunto, è comunque necessario che il beneficiario/stazione appaltante sia accreditato/a come struttura di coordinamento del programma patto dei Sindaci?	4. Non costituisce obbligo ai sensi del programma di finanziamento (DDG 413/2013), fatto salvo il caso di presentazione di PAES congiunto (Circolare dirigenziale n. 1/2013 Rif. Articolo 5 – Procedura). Tuttavia, il riconoscimento come struttura di coordinamento dei comuni firmatari agevola la gestione centralizzata e coordinata dei rapporti dei comuni firmatari con l'ufficio del Covenant di Bruxelles.

<p>5. Se i comuni in convenzione non presentano un PAES congiunto, devono comunque seguire le procedure previste nella FAQ (http://www.pattodeisindaci.eu/support/faq_it.html?id_faq=60) e, quindi, ottenere l'approvazione dal CoMo, deliberare in consiglio il nuovo modello di adesione comune e ripubblicarlo?</p>	<p>5. No, salvo che in caso di presentazione di PAES congiunto.</p>
<p>6. L'“<i>Addendum 1 to the SEAP Guidebook</i>” prevede che, in base all'opzione n.2, è possibile elaborare un SEAP congiunto in una delle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un gruppo di comuni di piccole e medie dimensioni all'interno della stessa area territoriale (indicativamente con meno di 10.000 abitanti ciascuno); - un agglomerato urbano, come una metropoli con i suoi sobborghi. <p>Le seguenti limitazioni valgono anche per l'opzione n.1?</p> <p>Se all'interno del raggruppamento si trovano anche comuni (uno o più) con più di 10.000 abitanti, è possibile comunque presentare un PAES congiunto?</p>	<p>6. I requisiti indicati all'Addendum 1 si applicano ad entrambe le opzioni (1 e 2) di PAES congiunto. Tra detti requisiti si richiede anche la contiguità territoriale tra i comuni (“<i>should a group of adjoining Covenant of Mayors' municipalities sharing their territorial boundaries</i>”, si vedano le note 7 e 9 alla Circolare dirigenziale n.1/2013).</p> <p>Sulla derogabilità del numero massimo di abitanti (10.000 abitanti) la Regione inoltrerà specifica richiesta al Covenant of Mayors Office. Nelle more si suggerisce ai comuni interessati di proporre un quesito esplicito all'ufficio del Patto dei Sindaci attraverso il canale My Covenant (il mio Patto) o attraverso i recapiti indicati nel sito istituzionale del programma.</p>

Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia

"Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci"

(Covenant of Mayors - PAC Nuove Iniziative Regionali)

FAQ

Quesiti	Risposte
<p>1. Relativamente alla circolare dirigenziale n.1/2013 del 18/12/2013 ed in particolare all' articolo 7 – Spese ammissibili, si riporta che: "Le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile sono tipicamente riconducibili a quelle elencate nella categoria 12 – Allegato II A de codice degli appalti (D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii)....." Si specifica inoltre che: "Gli incarichi aventi ad oggetto le summenzionate prestazioni di servizi possono essere affidati ad operatori economici di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'art.90 del codice degli appalti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,proporzionalità e trasparenza, assicurando altresì il criterio di rotazione." La domanda è: Gli unici ed i soli operatori economici che possono partecipare alla redazione del piano d'Azione per l'Energia Sostenibile sono quelli identificati al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'art.90 ?</p>	<p>Si</p>
<p>2. Se si, perché si è attuata questa restrizione alla partecipazione considerato che la redazione del piano fa parte di servizi di consulenza specialistica ma non necessariamente attribuibili alle sole categorie di cui al comma 1?</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ La qualificazione dei servizi oggetto di affidamento da parte delle amministrazioni comunali quali servizi della categoria 12 dell'All. 2A del Codice degli appalti, è stata dettata da ragioni di opportunità sintetizzabili nelle seguenti:▪ Il PAES è assimilabile ad un atto di pianificazione ai sensi del Codice degli appalti (D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)▪ L'inquadramento dei servizi nella categoria specificata garantisce, soprattutto nei casi di affidamento diretto,

maggiori condizioni di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché di qualificazione dell'operatore economico selezionato.

- Le attività tecnico-specialistiche che qualificano un PAES, dalla costruzione dell'IBE all'individuazione delle azioni progettuali, attengono più propriamente ai servizi della richiamata categoria 12. Al proposito, la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", ha previsto l'istituzione dell'Albo unico regionale (Art. 12) dei professionisti ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dal D.lgs. 163/2006, i servizi di cui all'Allegato II A, categoria 12 dello stesso decreto legislativo, di importo non superiore ad euro 100.000¹. Tra le tipologie di attività per le quali è possibile richiedere l'iscrizione all'albo vi sono quelle di: studi di fattibilità, studi economici e finanziari, analisi e studi di risparmio energetico, piani regolatori e altri strumenti urbanistici di pianificazione, ecc.
- La Circolare Dirigenziale n.1/2013 - Modalità attuative del Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia, D.D.G. n. 413 del 04/10/2013, ha specificato che ai fini dell'accesso ai contributi, la produzione dell'APE è dovuta in tutti i casi in cui ne ricorrono i presupposti di legge², mentre, in tutti gli altri casi, le attività di audit devono essere comunque effettuate nel rispetto delle comuni metodologie di calcolo e analisi delle prestazioni energetiche riconosciute dalle prassi di mercato e/o disciplinate dalla normativa tecnica di settore, nonché compatibili con le linee guida per la redazione del PAES pubblicate dal JRC e che ciò richiede il possesso da parte dell'operatore incaricato dei requisiti professionali di competenza ed esperienza richiesti dalla natura dell'incarico di redazione del PAES, nonché per effetto dell'approvazione del PAES da parte del JRC.
- La classificazione dei servizi oggetto del D.D.G. n. 413 del 04/10/2013 tra le spese per studi e incarichi di consulenza, avrebbe imposto alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di contenimento della spesa annua

¹ Nelle more della costituzione dell'albo unico gli affidamenti potranno essere effettuati ai sensi dell'articolo 267 del DPR n. 207/2010 e l'articolo 91 comma 2 del D.Lgs n. 163/2006, utilizzando gli elenchi formati dalla stazione appaltante o mediante indagine di mercato, nel rispetto dell'articolo 90 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Circolare 27 luglio 2012 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Circolare esplicativa della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 e ss.mm.).

² D.lgs 192/2005, art. 2, comma I-bis "attestato di prestazione energetica dell'edificio", come modificato dalla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale")

	<p>entro i limiti previsti dall'art. 1, comma 5, della Legge 30 ottobre 2013, n. 125³ (conversione del DL 31 agosto 2013, n. 101), recante: «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.»</p>
<p>3. Possono partecipare alle procedure di affidamento del servizio in argomento un raggruppamento RTS costituito a mero titolo esemplificativo tra studi professionali di cui alle lett... e società di capitali con competenza specifica nella redazione di PAES? Il Comune infine per non incorrere in errori, ha la possibilità di affidare solo ed esclusivamente ai soggetti indicati dalla Circolare?</p>	<p>R. Si se la società di capitali è qualificabile come società di ingegneria ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs n. 163/06 (in particolare, comma 2 lett. b e comma 7) e del art. 254 del DPR 207/2010 (art. 53, d.P.R. n. 554/1999) e fatto salvo in ogni caso il possesso almeno dei requisiti minimi indicati nella Circolare dirigenziale n.1 del 18/12/2013⁴</p>
<p>4. Considerato che l'Attestazione di prestazione energetica (APE) che determina la classe energetica di un edificio in "condizioni standard" non ha nessuna connessione con i PAES che invece dovrebbero partire dalle condizioni reali di utilizzo di un edificio, metterle assieme e che essa presenta un costo differente dalla Redazione di un Paes, questa attestazione è obbligatoria e soprattutto è una spesa rendicontabile?</p>	<p>R. L'APE "attestato di prestazione energetica dell'edificio" e il documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica (Art. 2, comma 1, lettera I-bis del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192⁵).</p> <p>L'audit energetico dell'edificio costituisce sempre presupposto metodologico indispensabile per l'individuazione delle corrispondenti azioni del PAES (ad es. efficientamento energetico di immobili comunali e pubblica illuminazione) e la produzione dell'attestato (APE), ove dovuta, è un atto conseguente e non comporta significativi oneri aggiuntivi.</p> <p>Pertanto, tenuto conto degli obblighi di legge⁶, considerati i requisiti minimi che devono essere posseduti dagli operatori incaricati della redazione del PAES⁷ e considerata, altresì, l'entità del contributo finanziario assegnato dalla Regione Siciliana per la redazione del PAES, l'Amministrazione regionale ha stabilito che la produzione dell'APE è dovuta nei casi in cui vige l'obbligo</p>

³ La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,, non può essere superiore, per l'anno 2014 all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014

⁴ a) requisiti per l'abilitazione alla certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 2 del DPR 16 aprile 2013, n. 75 "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192."

b) esperienza specifica maturata in almeno uno dei seguenti ambiti: pianificazione energetica; redazione di studi di fattibilità di investimenti in campo energetico (produzione e risparmio); progettazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di cogenerazione; diagnosi energetica e progettazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica.

⁵ aggiornato dalla legge n. 90 del 2013.

⁶ L'obbligo di produzione dell'APE ricorre nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2 (D.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., Art. 6 "Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione").

⁷ Requisiti per l'abilitazione alla certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 2 del DPR 16 aprile 2013, n. 75

di legge ed è rendicontabile sul presente Programma all'interno dei costi complessivi di redazione del PAES.
--

Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia

"Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci"

(Covenant of Mayors - PAC Nuove Iniziative Regionali)

FAQ

Quesiti	Risposte
<p>1. Un comune che avesse già presentato il proprio PAES, anteriormente e indipendentemente dal Programma di cui al DDG 413 del 4 ottobre 2013, ha diritto all'erogazione del contributo per le spese sostenute per la realizzazione del PAES?</p>	<p>1. La data di decorrenza dell'ammissibilità delle spese coincide con la data di adesione ufficiale al Patto dei Sindaci da parte del "beneficiario", inteso quale comune singolo ovvero raggruppamento di comuni partecipanti al Programma in forma congiunta.</p> <p>L'ammissibilità delle spese ai contributi assegnati dal presente Programma è subordinata al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici (D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.) e alle modalità di rendicontazione specificate all'Allegato IV "Spese Ammissibili" e nel Manuale per l'attività di controllo di I livello e modalità di rendicontazione del PO FESR Sicilia 2007-2013, a cui si fa integrale rinvio.</p> <p>Per quanto direttamente pertinente, si fa rinvio anche alla "Prima Circolare Applicativa".</p>
<p>2. È possibile procedere con affidamenti separati per il conferimento dell'incarico di redazione dell'Inventario di Base delle Emissioni (IBE) e, successivamente, di elaborazione del PAES? In caso affermativo, è consentito affidare l'incarico della redazione dell'IBE a personale interno dell'amministrazione comunale e procedere mediante contratto pubblico per la parte complementare alla redazione del PAES?</p>	<p>2. Fatte salve le disposizioni di cui al Codice degli appalti (D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.) e, in particolare, quelle in materia di divieto di frazionamento (art. 29), il ciclo di progetto unitario della redazione del PAES può essere eventualmente articolato in due fasi assimilabili a "lotti funzionali":</p> <ol style="list-style-type: none">I. Inventario di Base delle Emissioni - IBE (Allegato IV "Spese Ammissibili" pagg1-2, numero I) eII. Piano (Allegato IV "Spese Ammissibili" pagg. 2-3, numeri da II a IX), <p>a condizione, però, che, in entrambi i lotti sia espressamente richiesta e venga effettivamente svolta un'attività di formazione mirata (Allegato IV "Spese Ammissibili", VIII, pag. 3) a favore del personale incaricato dall'Amministrazione locale per le fasi di preparazione, implementazione e monitoraggio dell'attuazione del piano e sia previsto, inoltre, il coinvolgimento attivo degli stakeholders locali.</p> <p>Si rammenta che il contributo assegnato dal presente Programma è</p>

	<p>erogato a fronte della presentazione del PAES completo, cioè comprensivo anche dell'IBE che ne costituisce presupposto indispensabile. Pertanto, in caso di separato e successivo affidamento della parte di attività complementare all'IBE (Il lotto funzionale: strategia, azioni, ecc..), quell'IBE dovrà comunque essere adottato come baseline per il calcolo del taglio delle emissioni di CO2 al 2020 e dovrà perciò costituire condizione per l'affidamento dell'incarico: gara di evidenza pubblica o affidamento fiduciario.</p> <p>Per approfondimenti sulle spese ammissibili e le modalità di rendicontazione, si fa integrale rinvio al Manuale per l'attività di controllo di I livello e modalità di rendicontazione del PO FESR Sicilia 2007-2013, alla Circolare Applicativa e all'Allegato IV del Programma "Spese Ammissibili".</p>
<p>3. Il programma considera ammissibili le spese sostenute dal beneficiario a decorrere dalla data ufficiale di adesione al Patto dei Sindaci. In caso di partecipazione in forma congiunta di comuni che hanno aderito al Patto dei Sindaci in epoche differenti, quale data verrà presa a riferimento per determinare l'ammissibilità delle spese?</p>	<p>3. La data di decorrenza dell'ammissibilità delle spese coincide con la data di adesione ufficiale del singolo Comune al Patto dei Sindaci, fatte salve le regole sull'ammissibilità delle spese ai sensi del presente Programma, per le quali si fa rinvio alle disposizioni del Codice degli appalti (D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.), nonché all'Allegato IV al Programma "Spese Ammissibili", alla Circolare Applicativa e al Manuale per l'attività di controllo di I livello e modalità di rendicontazione del PO FESR Sicilia 2007-2013.</p> <p>Nel caso in cui al raggruppamento partecipino comuni che hanno redatto il PAES (integralmente o il I "lotto funzionale") e comuni che hanno solamente aderito al Patto dei Sindaci, il beneficiario/stazione appaltante coordinerà l'esecuzione delle procedure di affidamento del raggruppamento tenuto conto delle attività ancora da svolgere, riferibili all'esecuzione dei singoli "lotti funzionali" residui ovvero alla redazione del PAES integrale.</p> <p>Resta fermo l'obbligo per la stazione appaltante di procedere con affidamento unico nella selezione dell'operatore economico, nonché di coordinare l'esecuzione delle attività eventualmente affidate al personale delle amministrazioni comunali appartenenti al raggruppamento.</p> <p>Esempio:</p> <p>Beneficiario: Raggruppamento ALFA (7 comuni): Comuni A - B - C - D - E - F - G</p> <p>Capofila/rappresentante legale Raggruppamento Alfa: Comune C</p> <p>Ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comune A: ha già redatto il PAES - Comune B: ha redatto l'IBE (con personale interno) - Comuni C - D - E - F - G: devono avviare l'intero processo <p>I. Fase di attuazione</p> <p>Il Comune C (capofila/rappresentante legale) avvia una procedura per l'affidamento univoco delle attività di redazione del PAES dei singoli comuni appartenenti al raggruppamento, mediante</p>

	<p><i>selezione di operatore economico ai sensi del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (bando, procedura negoziata, affidamento diretto):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Comune A: nessun affidamento - Comune B: affidamento esecuzione attività a valle dell'IBE (2° "lotto funzionale": attività da II. a IX dell'Allegato IV "Spese Ammissibili"). - Comuni C - D - E - F - G: affidamento esecuzione attività di redazione del PAES integrale (attività da II. a IX dell'Allegato IV "Spese Ammissibili") <p><i>Valore economico dell'affidamento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Comune A: nessun valore - Comune B: contributo D.D.G. 413 al netto delle spese di redazione dell'IBE - Comuni C - D - E - F - G: contributo D.D.G. 413 <p>II. Fase di erogazione del del contributo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comune A: dal 40% (PAES in attesa di approvazione del JRC) al 100% (PAES già approvato dal JRC) del contributo di cui al D.D.G. 413 - Comuni B - C - D - E - F - G: il 40% alla presentazione dell'istanza (corredata del PAES) e il 60% a saldo ad approvazione del JRC
<p>4. In caso di partecipazione in forma congiunta, le spese del personale dipendente dei singoli comuni facenti parte del raggruppamento, direttamente impegnate nelle attività connesse alla redazione del PAES, sono rendicontabili sul Programma?</p>	<p>4. Ai sensi delle disposizioni di cui al Codice degli appalti (D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.) e del DPRG n. 13 del 31/01/2012, art. 25, comma 11, il conferimento di incarichi per prestazioni di servizi di cui alla Cat. 12, All. 2 A del Codice, di importo inferiore a 100.000 euro, è subordinato all'attestazione da parte della stazione appaltante dell'impossibilità del ricorso a professionisti interni.</p> <p>Ai fini della rendicontazione delle spese del personale interno del beneficiario/stazione appaltante si possono distinguere i seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. il PAES viene realizzato esclusivamente con personale e risorse del beneficiario/stazione appaltante: il costo ammissibile del personale del soggetto che rendiconta (beneficiario/stazione appaltante) è quello determinato ai sensi dell'art. 92 "Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti" del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., ripartito secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento comunale richiamato ai commi 5 e 6 dello stesso articolo. II. il PAES viene realizzato mediante conferimento di incarico ad operatori economici esterni ai sensi del Codice degli appalti per i servizi di cui alla Cat. 12, All. 2 A del Codice: nei casi di impossibilità del ricorso a professionisti interni, ai sensi del DPRG n. 13 del 31/01/2012, l'art. 25, comma 11, il coinvolgimento di personale del beneficiario/stazione appaltante è comunque possibile, ma esclusivamente in funzione di ausilio all'operatore economico incaricato, nonché in qualità di destinatario delle attività di formazione tecnica

	<p>mirata, e il costo ammissibile a rimborso è quello determinato in base alle ore effettivamente prestate nel progetto, valorizzate al costo orario calcolato secondo le modalità riportate all'Allegato IV "Spese ammissibili", nel Manuale per l'attività di controllo di I livello e modalità di rendicontazione del PO FESR Sicilia 2007-2013 e nella prima Circolare Applicativa al Programma.</p>
<p>5. Rappresento una coalizione di comuni che intendono costituire un ufficio territoriale del Patto. I comuni intendono procedere selezionando ciascuno, autonomamente, il proprio contraente incaricato della redazione del PAES del comune sotto il coordinamento del costituendo ufficio territoriale del Patto. Il singolo affidatario verrebbe assegnato all'ufficio territoriale del Patto coordinato dal comune capofila del raggruppamento.</p>	<p>5. Il beneficiario del contributo assegnato con il presente Programma è il comune partecipante in forma singola o il raggruppamento di comuni partecipante in forma associata (articolo 2).</p> <p>Nei casi di partecipazione in forma associata (articolo 2 b), beneficiario del contributo è la stessa forma associata che esercita la rappresentanza legale del raggruppamento di comuni e opera come stazione appaltante unica nel conferimento di incarichi ad operatori economici esterni, nonché da unità di coordinamento nell'esecuzione delle attività affidate al personale interno, compreso quello assegnato ai sensi di legge dalle amministrazioni partecipanti al raggruppamento.</p> <p>In caso di partecipazione in forma associata, pertanto, i singoli comuni non possono operare autonomamente come stazione appaltante.</p> <p>Qualsiasi pagamento a titolo di corrispettivo o rimborso di prestazioni rese nell'ambito del presente Programma, è ammissibile a rendicontazione solo ed esclusivamente se conforme alle relative disposizioni del Codice degli appalti e alle condizioni previste dal presente Programma (Allegato IV "spese Ammissibili") e dalle circolari applicative, nonché dal Manuale per l'attività di controllo di I livello e modalità di rendicontazione del PO FESR Sicilia 2007-2013.</p>
<p>6. La forma di aggregazione dell'ATS è ammissibile come beneficiario nel caso di partecipazione dei comuni in forma congiunta?</p>	<p>6. La partecipazione in forma associata come Associazione Temporanea di Scopo (ATS) è consentita a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia conferito mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza esclusiva ad uno di essi, qualificato come "Capofila", e per esso al suo rappresentante legale pro-tempore, il quale, in forza della presente procura, viene autorizzato a stipulare, in nome e per conto di tutti i soggetti appartenenti al raggruppamento, tutti gli atti connessi alla realizzazione del progetto. - il legale rappresentante del Comune Capofila sia responsabile del coordinamento generale del progetto e dei rapporti finanziari con tutti i comuni associati e con la Regione Siciliana, secondo quanto previsto per la partecipazione in forma congiunta al presente Programma (articolo 2 b). - i reciproci rapporti tra i soggetti appartenenti al raggruppamento, compresi i rapporti di natura finanziaria e l'eventuale conferimento di risorse umane e strumentali, siano opportunamente disciplinati attraverso il regolamento di mandato ed eventualmente ulteriori contestuali o successivi accordi organizzativi.
<p>7. Un Comune che ha ufficialmente aderito al Patto dei</p>	<p>7. La Commissione europea, nel rispetto della clausola risolutiva del</p>

<p>Sindaci, la cui delibera di adesione è però scaduta, anche tenuto conto dell'eventuale concessione del termine massimo di proroga ammesso dal programma "Patto dei Sindaci" (9-18 mesi), può partecipare al Programma di ripartizione dei contributi per la redazione del PAES di cui al D.D.G. 413 del 4 ottobre 2013?</p>	<p>testo ufficiale del Patto dei Sindaci, ha dichiarato che <u>lo status di firmatario del Patto dei Sindaci può essere riattivato in qualsiasi momento, a condizione che il comune porti a termine il suo primo impegno e invii debitamente il PAES on-line</u> attraverso il sistema extranet ("Il mio Patto"). http://www.pattodeisindaci.eu/support/faq_it.html?id_faq=77.</p> <p>Conseguentemente, ai fini della partecipazione al presente Programma, il requisito di validità dell'adesione al Patto dei Sindaci si intende rispettato per effetto dell'adesione ufficiale del comune al Patto dei Sindaci, come risultante dall'inserimento del Comune all'interno dell'elenco dei Firmatari del Patto dei Sindaci, anche se temporaneamente sospeso (i profili pubblici dei firmatari sospesi vengono evidenziati in grigio con la seguente notifica: "Firmatario in attesa – scadenza non rispettata").</p>
<p>8. I comuni di Trabia e di Termini Imerese hanno subito una modifica dei rispettivi confini territoriali con legge della Regione Siciliana del 10 agosto 2011, n. 18 (GURS n. 34 del 2011). Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013 ha modificato il dato sulla popolazione dei due comuni rilevato dal 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011 (Tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012 recante "Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011"). La popolazione censita nel comune di Termini Imerese passa da 27.217 a 26.201, la popolazione censita nel comune di Trabia passa da 9.344 a 10.360. Sarà effettuato il ricalcolo dei contributi indicati all'Allegato 1 "Quadro di riparto dei contributi"?</p>	<p>8. No. Il dato sulla popolazione utilizzato per il calcolo della quota variabile del contributo complessivo spettante ai singoli comuni non è quello rilevato da "15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011", ma quello fornito dall'Istat "Demografia in cifre: Popolazione Residente per età, sesso e stato civile al 1° gennaio Anno 2012" (http://demo.istat.it/pop2012/index3.html).</p>
<p>9. In caso di presentazione di un PAES congiunto, il contributo spettante ai comuni riuniti in raggruppamento è determinato come somma dei singoli contributi individuali ovvero in misura proporzionale al numero cumulato di abitanti?</p>	<p>9. In caso di presentazione di un PAES congiunto, il contributo spettante al raggruppamento di comuni è determinato come somma dei singoli contributi specificamente individuati nel quadro di riparto allegato al Programma (Allegato I).</p> <p>In caso di presentazione di un PAES congiunto, i Comuni coinvolti devono essere geograficamente contigui, cioè territorialmente confinanti.</p>
<p>10. Nel caso di partecipazione in forma congiunta, il Capofila o rappresentante legale del raggruppamento di Comuni dovrà detenere e gestire le risorse finanziarie necessaria per gli adempimenti di tutti i comuni appartenenti al raggruppamento?</p>	<p>10. In caso di partecipazione in forma congiunta, il Capofila o rappresentante legale del raggruppamento di Comuni dovrà poter assicurare lo svolgimento in forma congiunta dei servizi e/o funzioni necessari al conseguimento degli obiettivi del Programma, nel rispetto delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione allo stesso e delle regole di governance che disciplinano la specifica forma associativa (fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, rapporti finanziari, conferimento di risorse umane e strumentali, reciproci obblighi e garanzie) ai sensi del TUEL (D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.).</p> <p>Gli oneri per la realizzazione della gestione associata, i criteri di riparto e i termini e le modalità di contribuzione degli Enti associati sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti secondo le modalità e nelle forme consentite dalla legge per la forma associata prescelta.</p>

<p>11. I termini per la presentazione delle istanze di erogazione del contributo, che devono essere comprensive del PAES completo, sono molto stretti. Esiste la possibilità che siano estesi o prorogati?</p>	<p>11. Le istanze per l'erogazione dei contributi di cui al presente Programma possono essere presentate a decorrere dal 31/03/2014 e sino alle ore 12:00 del 30/09/2014 a mezzo PEC all'indirizzo: dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it. Le istanze presentate oltre detto termine sono irricevibili.</p> <p>Fermo restando il termine per la presentazione delle istanze, la Regione Siciliana, a suo insindacabile giudizio, può accordare al beneficiario (Comune o raggruppamento di comuni) un'unica proroga, per un massimo di mesi 3 (tre), per sanare eventuali carenze riscontrate in sede di verifica della documentazione di domanda.</p>
<p>12. Quale deve essere il riferimento del CUP (Art. 10 - Codice unico di progetto)?</p>	<p>12. Il CUP è assegnato dal beneficiario/stazione appaltante al progetto avente quale oggetto la redazione del PAES.</p>
<p>13. La procedura di redazione e approvazione del PAES è soggetta alla VAS?</p>	<p>13. Configurandosi come contenitore di azioni riferibili a più strumenti di pianificazione (urbanistica, energetica, della mobilità, ecc...), l'assoggettamento alla procedura VAS non si applica al PAES ma, a seconda delle specifiche fattispecie, potrà riguardare i singoli strumenti di pianificazioni di cui recepisce parte dei contenuti.</p>
<p>14. Come si determina il compenso spettante al personale della pubblica amministrazione incaricato (RUP, ufficio tecnico, ecc..) del procedimento? Si applicano le percentuali di cui ai commi 5 (attività di progettazione: 2% importo a base di gara) o 6 (redazione atto di pianificazione: 30% tariffe professionali) ex Art. 92 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.?</p>	<p>14. Si rimanda alla risposta della FAQ n. 4.</p>
<p>15. Il comune può procedere con l'affidamento dell'incarico mediante contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del D.lgs 165/2001 art. 7, c 6?</p>	<p>15. La disciplina di cui agli artt. 7, commi 6 e ss., del d. lgs. n. 165/2001 si applica a tutte le collaborazioni autonome, ad eccezione delle fattispecie escluse dalla stessa legge (es. art. 7, comma 6 quater, del d.lgs. n. 165/2001), nonché di tutte quelle fattispecie disciplinate da normative di settore (es., gli incarichi di progettazione ricadenti negli artt. 90 e ss. del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163) che, per il principio di specialità, prevalgono su questa disciplina generale e di principio.</p> <p>Il progetto di redazione del PAES, in quanto atto di pianificazione e progettazione, riguarda la prestazione di servizi di cui alla Cat. 12, All. 2 A. del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. La selezione dell'operatore deve pertanto osservare le disposizioni vigenti del Codice dei contratti pubblici.</p> <p>Per approfondimenti sulle spese ammissibili e le modalità di rendicontazione, si fa integrale rinvio al Manuale per l'attività di controllo di I livello e modalità di rendicontazione del PO FESR Sicilia 2007-2013, alla Circolare Applicativa e all'Allegato IV del Programma "Spese Ammissibili".</p>
<p>16. Le strutture di coordinamento ufficialmente riconosciute dal Patto dei Sindaci possono essere beneficiarie del programma di cui al DDG 413 del 4 ottobre 2013?</p>	<p>16. Sì, ma solo se qualificabile come beneficiario/stazione appaltante, a condizione cioè che siano costituite nelle forme previste dal presente Programma, formate esclusivamente da comuni i quali abbiano ufficialmente aderito al Patto dei Sindaci, esercitino la rappresentanza legale della forma associativa, costituiscano la stazione appaltante unica del raggruppamento per gli obiettivi e gli adempimenti di cui al presente Programma.</p>

	<p>Qualsiasi pagamento a titolo di corrispettivo o rimborso di prestazioni rese nell'ambito del presente Programma, è ammissibile a rendicontazione solo ed esclusivamente se conforme alle relative disposizioni del Codice degli appalti e alle condizioni previste dal presente Programma (Allegato IV "spese Ammissibili") e dalle circolari applicative, nonché dal Manuale per l'attività di controllo di I livello e modalità di rendicontazione del PO FESR Sicilia 2007-2013.</p>
<p>17. Il comune di Adrano, avendo aderito al patto dei Sindaci in forma singola (e non tramite una Struttura di Coordinamento), può presentare istanza in forma aggregata con altri tre Comuni? E se uno dei tre comuni (Maletto) oltre ad aver aderito al patto dei Sindaci in forma singola ha anche sottoscritto il Coordinamento "Region of Sicily", può ora fare parte di una nuova aggregazione?</p>	<p>17. Il comune che ha aderito al Patto dei Sindaci in forma autonoma, può comunque partecipare al presente Programma in forma aggregata alle condizioni ivi previste.</p> <p>Il comune che ha aderito al Patto dei Sindaci per il tramite di una determinata struttura di coordinamento, ha preliminarmente stipulato una forma di accordo volontario con altri comuni (protocollo di intesa, ATS, Convenzione, ecc...) per partecipare al Patto dei Sindaci con quella determinata struttura di coordinamento la quale, a sua volta, stipula un Accordo di Partenariato con la DG Energia.</p> <p>La decisione del Comune di uscire da un accordo per stipularne un terzo, fermi restando gli obblighi e i vincoli eventualmente derivanti in forza degli accordi precedentemente contratti, è possibile a condizione che il Programma "Patto dei Sindaci" lo ratifichi.</p>
<p>18. La redazione del PAES costituisce una spesa inquadrabile come "studi ed incarichi di consulenza" e, come tale, soggetta alle limitazioni dell'art.1 comma 5 del DL 101/13 o può essere inquadrata come spesa di progettazione?</p>	<p>18. Il progetto di redazione del PAES, in quanto atto di pianificazione e progettazione, riguarda la prestazione di servizi di cui alla Cat. 12, All. 2 A. del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. La selezione dell'operatore deve pertanto osservare le disposizioni vigenti del Codice dei contratti pubblici (anche in caso di affidamento diretto).</p>